



COMUNE DI MOGGIO UDINESE

Provincia di Udine

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

Riferimenti normativi:

- D.Lgs. n. 22.01.2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modifiche ed integrazioni;
- L.R. 23.02.2007, n. 5 "Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio" e successive modifiche ed integrazioni;
- delibera della Giunta Regionale n. 2970 del 30.12.2008;
- Regolamento di attuazione della Parte III, Paesaggio, ai sensi dell'articolo 61 comma 5 lett. a) della L.R. 23.02.2007, n. 5 - delibera della Giunta Regionale n. 1632 del 09.07.2009.-

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 30.09.2009

INDICE:

Articolo 1 - Finalità.....	3
Articolo 2 - Istituzione e attribuzioni.....	3
Articolo 3 - Composizione	4
Articolo 4 - Incompatibilità, astensione, decadenza, revoca.....	5
Articolo 5 - Nomina e durata in carica	5
Articolo 6 - Funzionamento.....	6
Articolo 7 - Rinvio	7
Articolo 8 - Entrata in vigore.....	7

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni la composizione e il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Moggio Udinese, come previsto dall'art. 148 del 22.01.2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modifiche ed integrazioni, nonché come disciplinato dall'art. 59 della L.R. 23.02.2007, n. 5 "Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio" e successive modifiche ed integrazioni, e dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 2970 del 30.12.2008 e n. 1632 del 09.07.2009 "Regolamento di attuazione della Parte III, Paesaggio, ai sensi dell'articolo 61 comma 5 lett. a) della L.R. 23.02.2007, n. 5".-

Articolo 2 - Istituzione e attribuzioni

1. È istituita la Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Moggio Udinese, quale organo collegiale tecnico-consultivo chiamato ad esprimere pareri, non vincolanti, di supporto al Comune, per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie e sanzionatorie in materia di paesaggio delegate dalla Regione.-
2. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge e in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività consultiva della Commissione si svolge mediante l'espressione di pareri che vengono resi per le ipotesi previste espressamente dalla legge o dal presente Regolamento, nonché laddove sia richiesto un qualificato parere alla Commissione stessa, per le caratteristiche delle questioni trattate.-
3. Il parere della Commissione è comunque richiesto per:
 - l'autorizzazione paesaggistica;
 - l'accertamento di compatibilità paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste in materia di beni paesaggistici dalla vigente normativa di settore (artt. 167 e 181 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni);
 - i procedimenti relativi ad opere costruite su aree vincolate (art. 32 L. 28.02.1985, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni).-
4. Possono essere sottoposti al parere della Commissione, su richiesta dei Responsabili dei vari uffici, secondo le rispettive competenze:

- le proposte o le varianti a strumenti urbanistici attuativi comunali, nel caso in cui comprendano beni e località sottoposte a tutela paesaggistica, ivi comprese altre forme di pianificazione esecutiva ed accordi negoziali;
 - altre istanze attinenti alle competenze specifiche della Commissione.-
5. La Commissione, che si esprime su progetti già corredati da specifica relazione istruttoria, valuta la compatibilità tra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato, intesa come coerenza del progetto in esame con i principi, le norme e i valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo, nell'ottica della tutela e del miglioramento della qualità paesaggistica, e come congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.-

Articolo 3 - Composizione

1. La Commissione è composta da tre membri.-
2. I membri della Commissione sono nominati dalla Giunta Comunale, rispettando i seguenti criteri:
 - dovranno essere in possesso di diploma universitario/diploma di laurea;
 - i titoli di studio posseduti dovranno riguardare una delle seguenti materie: tutela paesaggistico-ambientale; storia dell'arte e dell'architettura, con particolare riferimento alla tradizione locale; restauro, recupero e riuso dei beni architettonici e culturali; progettazione edilizia ed architettonica; progettazione urbanistica e pianificazione territoriale; scienze agrarie e gestione del patrimonio naturale; scienze forestali; scienze geologiche;
 - oltre al possesso dei titoli di studio richiesti i Componenti la Commissione dovranno aver maturato specifica esperienza in attività riguardanti le materie di cui sopra nell'ambito professionale o in qualità di pubblico dipendente, ovvero da ulteriori competenze acquisite (partecipazione a corsi di formazione di provata validità e portata, master, etc.).-
3. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali attinenti la tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, dovranno risultare da curriculum individuale.-
4. Nella prima seduta, la Commissione nomina il Presidente ed il suo Vice che rimarranno in carica fino alla scadenza della Commissione, salvo dimissioni da parte degli stessi, nel qual caso si procederà ad una nuova nomina.-
5. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte dal Responsabile del procedimento paesaggistico o da altro funzionario comunale da lui designato.-

6. Assistono ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa.-

Articolo 4 - Incompatibilità, astensione, decadenza, revoca

1. Sono incompatibili con l'appartenenza alla Commissione:
 - i soggetti che rivestono già la carica di Consiglieri Comunali, di componenti della Giunta Comunale;
 - i rappresentanti o i dipendenti di organi o enti ai quali la legge demanda di esprimere parere o svolgere controlli e vigilanza sugli interventi di competenza comunale;
 - i membri della Commissione Edilizia.-
2. Sono parimenti incompatibili i soggetti che trovansi in una delle condizioni di incompatibilità con la carica di amministratore comunale sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni o in altri casi previsti da norme vigenti.-
3. I membri della Commissione decadono automaticamente all'insorgere del caso di incompatibilità successivo alla nomina o se risultino assenti ingiustificati per più di tre sedute consecutive della Commissione stessa.- L'assenza giustificata deve essere comunicata al Responsabile del procedimento paesaggistico almeno quarantotto (48) ore prima della seduta tramite fax o posta elettronica.-
4. I componenti della Commissione possono essere revocati qualora non rispettino gli obblighi di astensione o per altri gravi motivi inerenti allo svolgimento delle loro funzioni.-
5. La revoca é disposta dalla Giunta Comunale.-
6. La nomina del nuovo membro dovrà essere fatta entro trenta (30) giorni dalla data di decadenza o revoca o dimissioni.-

Articolo 5 - Nomina e durata in carica

1. Entro quarantacinque (45) giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, entro sessanta (60) giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale, ovvero entro quarantacinque (45) giorni dalla decadenza della Commissione, la Giunta Comunale procede alla nomina dei membri di cui all'art. 3.- L'importo da corrispondere, a titolo di gettone di presenza per ogni seduta alla quale parteciperanno ognuno dei componenti, sarà pari a quello erogato ai membri elettivi della Commissione Edilizia Comunale.-

2. La durata della Commissione segue quella del Consiglio Comunale, rimanendo comunque in carica anche dopo la decadenza di quest'ultimo fino alla nomina della nuova Commissione.-
3. I membri della Commissione sono eleggibili per non più di due volte consecutive.-
4. In nessun caso possono essere rieletti o nuovamente nominati i membri decaduti per assenza o revocati ai sensi delle norme contenute nell'art. 4.-
5. La durata in carica dei nuovi membri in sostituzione di quelli decaduti è equiparata a quella dei commissari decaduti.-
6. Se per più di tre volte consecutive le riunioni della Commissione non raggiungono il numero legale, la Commissione può essere sciolta dalla Giunta Comunale.- Per la ricostituzione dell'organo si applicano le norme degli artt. 3 e 4.-

Articolo 6 - Funzionamento

1. L'esame della Commissione procede secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.-
2. In relazione alle necessità d'esame delle istanze, la Commissione viene convocata dal Responsabile del procedimento paesaggistico con lettera, fax o posta elettronica, con almeno cinque (5) giorni di anticipo, allegando alla comunicazione il relativo ordine del giorno.-
3. Ciascun commissario può chiedere di visionare i documenti agli atti delle pratiche oggetto dei lavori, utili per l'espressione del parere di competenza.-
4. La Commissione è presieduta dal Presidente o, nel caso di assenza, dal Vice Presidente.-
5. La seduta della Commissione è valida quando intervengono almeno due dei tre membri nominati (la maggioranza).-
6. Le decisioni della Commissione sono validamente assunte con la maggioranza dei voti dei componenti validamente presenti.- In caso di votazioni ove si verificasse la parità, il voto del Presidente o, nel caso di sua assenza, quello del Vice Presidente, vale doppio.-
7. I commissari presenti devono in ogni caso esprimere il loro parere tecnico.-
8. Le sedute si svolgeranno, presso la sede municipale, di norma durante gli orari d'ufficio; eccezionalmente, con il consenso del responsabile del procedimento, potranno essere svolte in orario diverso.-
9. La seduta non è pubblica.-
10. Dei lavori della Commissione è tenuta nota nel verbale che verrà sottoscritto, di volta in volta, dal Presidente e dal Segretario.-

11. Il verbale redatto dal Segretario della Commissione, riporterà sinteticamente i pareri espressi dai singoli membri e quanto in generale emerso dall'esame, salvo trascrivere letteralmente dichiarazioni/valutazioni, nel caso venga espressamente richiesto dai diretti interessati.-
12. I membri della Commissione direttamente interessati alla trattazione di progetti od argomenti specifici o alla cui esecuzione siano in qualsiasi modo interessati, ovvero che detto interesse riguardi conviventi o parenti fino al quarto grado dei medesimi, devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, pena l'invalidità delle determinazioni assunte.-
13. La Commissione ha facoltà di chiedere integrazioni documentali, effettuare sopralluoghi ed accertamenti, attivare consultazioni e confronti e quanto ritiene necessario per l'espressione del parere di competenza; può avvalersi della consulenza del Responsabile del procedimento paesaggistico, richiedere la presenza del tecnico progettista per una più completa illustrazione del progetto, invitare gli interessati per sentirli in contraddittorio.-
14. Gli interessati possono presentare alla Commissione documenti e memorie riguardanti gli oggetti sottoposti alla valutazione dell'organo e chiedere l'audizione alla Commissione.-
15. La Commissione deve esprimersi entro i termini utili di legge per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi.-
16. La Commissione può, nel parere positivo, indicare condizioni e modalità che devono essere rispettate nell'esecuzione dell'opera.-

Articolo 7 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalle norme del presente Regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.-
2. I disposti di legge richiamati, se modificati/integrati/superati, si intendono riferiti alle nuove disposizioni intervenute.-

Articolo 8 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore al termine della pubblicazione della deliberazione che lo approva.-